



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 settembre 2011 (27.09)
(OR. en)**

13989/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0367 (COD)**

**CODEC 1417
NT 17
COMER 174
AGRI 584
PE 356**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato speciale Agricoltura/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 e il regolamento (CE) n. 215/2000 che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 12-15 settembre 2011)

I. INTRODUZIONE

In conformità con le disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e con la dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag.5.

In questo contesto il relatore Vital MOREIRA (S&D-PT) ha presentato sei emendamenti di compromesso (emendamenti 1-6) alla proposta di regolamento, per conto della Commissione per il commercio internazionale. Tali emendamenti erano stati approvati nel corso dei contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione senza discussione preventiva del 13 settembre 2011 la plenaria ha adottato i sei emendamenti di compromesso (emendamenti 1-6) alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono riportati nell'allegato. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in ***neretto e corsivo***, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 429/73 e del regolamento (CE) n. 215/2000 *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 e il regolamento (CE) n. 215/2000 che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (COM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0756),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0004/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0250/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 ■

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è un elemento essenziale della strategia "legiferare meglio" che le istituzioni dell'Unione stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto pratico.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio² è stato adottato per determinare l'elemento fisso ridotto dei dazi sulle importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari della Turchia e importati nel quadro del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 23 novembre 1970.
- (3) ■ La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale³, **stabilisce le regole per determinare** i dazi doganali per **i prodotti agricoli trasformati originari della Turchia e importati nell'Unione europea. Il** regolamento (CEE) n. 429/73 è **pertanto** divenuto obsoleto.

■

- (4) Per ragioni di certezza giuridica e di chiarezza è pertanto opportuno abrogare **il regolamento** (CEE) n. 429/73 ■ ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Il regolamento (CEE) n. 429/73 è abrogato.**

¹ Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011.

² GU L 59 del 5.3.1973, pag. 85.

³ GU L 35 del 13.2.1996, pag.1.

- 2. *L'abrogazione dell'atto di cui al paragrafo 1 non pregiudica:***
- a) *il mantenimento in vigore degli atti dell'Unione adottati in base all'atto di cui al paragrafo 1; e***
- b) *la validità delle modifiche apportate dall'atto di cui al paragrafo 1 ad altri atti dell'Unione che non sono abrogati dal presente regolamento.***

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente